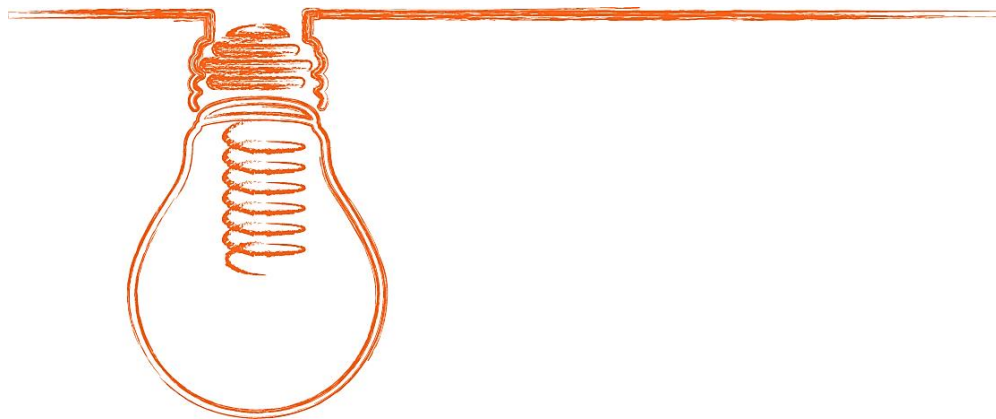




Capitolato tecnico

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE COORDINATORE

INDICE

INDICE.....	2
1. DEFINIZIONI.....	3
2. OGGETTO.....	3
3. DURATA E IMPORTI.....	3
4. SPECIFICHE DEL SERVIZIO	4
5. RENDICONTAZIONE, VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE	5
6. PENALI.....	6

1. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento:

- Stazione Appaltante: Agenzia delle Entrate Riscossione (AdeR);
- Contratto: è il contratto sottoscritto da AdeR con il Fornitore aggiudicatario, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste;
- Fornitore: Impresa/RTI/Consorzio affidatario dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico;
- Numero di Regolare Esecuzione: numero identificativo comunicato dalla AdeR in fase di autorizzazione alla fatturazione e che il Fornitore deve riportare nella fattura elettronica;
- Rendiconto Mensile: è il documento riepilogativo delle attività programmate e straordinarie eseguite nel mese precedente da produrre a cura del Fornitore.

2. OGGETTO

In ottemperanza degli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 81/08 in materia di Sorveglianza Sanitaria e a completamento dei servizi già attivati in precedenza, tramite vari affidamenti, per la gestione del servizio di Sorveglianza Sanitaria, il presente capitolato ha per oggetto, i servizi correlati alla nomina del Medico Coordinatore ai sensi del DL, Lgs. 81/08 art. 39 comma 6 per tutto il territorio nazionale.

3. DURATA E IMPORTI

L'affidamento avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo dell'affidamento è pari ad **€ 5.362,00 IVA esclusa**.

4. SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Nello svolgimento della Sua funzione di coordinamento dei Medici Competenti, di cui all' art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08, il Medico Coordinatore avrà il compito di promuovere e concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si dovranno adeguare gli altri medici competenti sia per quanto riguarda la definizione dei protocolli sanitari, che per le modalità di fornitura del contributo utile alla redazione del DVR e per i criteri generali di formazione e informazione ai lavoratori.

In particolare il Medico Coordinatore dovrà:

1. garantire l'omogeneità e l'uniformità dei comportamenti dei vari medici competenti nominati, nell'adempimento degli obblighi posti a loro carico dagli articoli 25 e 41 del D. Lgs. 81/08: tale attività sarà esplicata attraverso mirate riunioni di coordinamento da tenersi su base almeno trimestrale anche in modalità videoconferenza di cui il Medico Coordinatore fornirà evidenza tramite invio al SPP di apposito verbale di riunione.
2. assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, nell'ottica di omogeneizzazione dei protocolli sanitari: tale attività sarà esplicata attraverso mirate riunioni di coordinamento con il SPP da tenersi su base almeno mensile in videoconferenza e trimestrale in presenza fisica presso una sede indicata dal SPP.
3. uniformare le procedure di gestione, organizzazione e svolgimento dell'attività dei medici competenti: monitorare e coordinare attività correlate ai sopralluoghi annuali nei luoghi di lavoro, iter di emissione giudizi di idoneità, omogeneizzazione modalità di produzione e tenuta delle cartelle sanitarie; standardizzare i documenti redatti dai Medici Competenti nello svolgimento delle loro attività
4. fungere da interlocutore e da referente per i Medici Competenti e per il SPP su tutti i temi correlati alla sorveglianza sanitaria e allo stato di salute genericamente inteso dei dipendenti soggetti e non a sorveglianza sanitaria e ed in particolare per questioni correlate all'interpretazione e all'attuazione della vigente normativa e delle relative procedure o per supporto ed interfaccia verso Organi di Controllo (ASL) anche tramite presenza fisica nella sede di convocazione.
5. reperibilità, anche in via telefonica, in caso di urgenze entro le 24 hh

5. RENDICONTAZIONE, VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE E FATTURAZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 49/2018, la corretta

esecuzione dei servizi affidati, secondo le prescrizioni tecniche, le modalità e tempi di cui al presente capitolato e alle normative vigenti.

Tali verifiche potranno essere effettuate, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e con le modalità che il DEC riterrà opportune, anche mediante richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

Il Fornitore dovrà fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile. I controlli saranno effettuati sempre in contraddittorio e quindi con la presenza del Fornitore.

A seguito delle predette verifiche, AdeR redigerà un verbale nel quale saranno indicati i risultati emersi nel corso delle verifiche, evidenziate le eventuali non conformità riscontrate e/o le situazioni che potrebbero determinare la non conformità delle prestazioni, nonché i correttivi che il Fornitore dovrà adottare, con indicazione dei relativi termini, decorsi inutilmente i quali AdeR medesima procederà ad adottare le misure richieste, addebitando i relativi costi direttamente al Fornitore, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Il Fornitore dovrà predisporre la reportistica di tutte le attività svolte nel mese di riferimento, e inviarla **entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese successivo**– pena l'applicazione della penale di cui al paragrafo 6.

Il Direttore dell'esecuzione entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese successivo al mese di riferimento, verifica, in contraddittorio con il Fornitore, la correttezza delle attività effettuate e provvede a trasmettere al RUP il relativo certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione (Regolare esecuzione). Il RUP nei successivi 5 giorni provvederà all'approvazione dello stesso, dopodiché il Direttore dell'esecuzione, contestualmente all'approvazione del certificato, procederà all'immediata trasmissione dello stesso alla PEC indicata dal Fornitore. All'atto della ricezione del certificato di verifica di conformità (Regolare esecuzione) il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve. Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, il Fornitore avrà l'onere di esplicitare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'emissione di detto certificato, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il DEC, nei successivi quindici giorni, comunicherà al Fornitore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal DEC s'intendono definitivamente accertati e il Fornitore decade dal diritto di far

valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Regolare Esecuzione Finale) si intendono abbandonate.

AdER, ad eccezione di vizi e/o difformità quali-quantitative nell'esecuzione della fornitura, provvederà al pagamento della fattura emessa con riferimento ai certificati di verifica di conformità (Regolare Esecuzione), da riportare comprensivo del numero, della data e dell'importo indicati.

La fatturazione sarà effettuata ogni **trimestre**, sotto forma di canone fisso, invariabile e comprensivo di tutti i servizi richiesti.

6. PENALI

Qualora si verifichino gli inadempimenti di cui al seguente schema, l'Amministrazione Contraente promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con il Fornitore, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal responsabile della stessa in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Amministrazione Contraente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali di seguito specificate ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L'Amministrazione Contraente, atteso il risultato della contestazione, potrà applicare, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nel seguente schema. Resta comunque ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal pagamento delle fatture mensili.

Si prevedono le seguenti penali:

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI	RIFERIMENTO CAPITOLATO
1	Ritardo nell'avvio del servizio	Verrà applicata una penale pari allo 0,50 ‰ (zero virgola cinquanta per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Paragrafo 3
2	Ritardo nell'esecuzione dei servizi programmati/richiesti	Verrà applicata una penale pari allo 0,30 ‰ (zero virgola trenta per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Paragrafo 4

3	Ritardo nella consegna della documentazione richiesta	Verrà applicata una penale pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 4
4	Mancato invio verbale di riunione	Verrà applicata una penale pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 4
5	Mancata presenza in caso di convocazione per visite ispettive effettuate da Organi di Controllo	Verrà applicata una penale pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 4
6	Mancata reperibilità nelle 24 H	Verrà applicata una penale pari all' 1,00 ‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 4
7	Ritardo nella consegna del rendiconto mensile	Verrà applicata una penale pari allo 0,30 ‰ (zero virgola trenta per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Paragrafo 5